



Ente Regionale
RomaNatura

Spett. Az. Agr. Decima Trigatoria Srl
c. a. Carlo Corsetti
c.corsetti@epap.conafpec.it

e.p.c. Responsabile Servizio Sorveglianza
Dott. Andrea Palmeri
Ente Regionale RomaNatura

Carabinieri Forestali
Comando Stazione
Villa Mazzanti - Roma

OGGETTO: istanza per rilascio di preventivo Nulla Osta, per lavori di taglio di vegetazione erbacea, roveti, arbusti e potatura alberature, insistenti su strade interpoderali, terreni agricoli e fossi, presso l'area circostante il "Casale di Sant'Antonio" (Fg. 1153 - p. 22-25-27-344-365-532) - **R. N. di Decima - Malafede.**

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto per il rilascio del preventivo Nulla Osta dell'Ente Regionale RomaNatura presentata ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 6 Ottobre 1997 n. 29 e s. m. i. a firma del Tecnico Incaricato dall'Az. Agr. Decima Trigatoria, Dr. Agr. Carlo Corsetti (Prot. RomaNatura n. 539 del 20/02/2017 e successiva nota ad integrazione n. 242 del 04/04/2017);

VISTA la legge 6 Dicembre 1991 n. 394 "legge quadro sulle aree protette" e successive integrazioni;
VISTA la legge Regione Lazio 6 Ottobre 1997 n. 29 "norme in materia di aree protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni, tra l'altro istitutiva dell'area naturale protetta in epigrafe;
VISTA la legge Regione Lazio 6 Luglio 1998 n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art 9, comma 5°;
VISTO il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTA la legge Regione Lazio del 28 Ottobre 2002 n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e suo regolamento di attuazione dell'articolo 36 e successive modifiche;
VISTA la legge Regione Lazio del 19 settembre 1974 n.61 "Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea";
VISTA la legge 18 luglio 1956, n. 759 "Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera"
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'area in questione ricade all'interno del SIC IT6030053 "Sughereta di Castel di Decima", ad esclusione della citata particella 22 che è contigua al SIC medesimo;

CONSIDERATE le Misure di Conservazione del SIC IT6030053 "Sughereta di Castel di Decima" pubblicate sul BURL del 28.04.2016 n. 34 supplemento n. 2;

ceda

Pag. 1 di 3





VISTO l'Allegato III del regolamento CE 73/2009 "Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6" tra i quali obblighi vi è il "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi" a cui si rimanda tra gli Obblighi delle Misure di Conservazione del suddetto SIC pubblicate sul BURL del 28.04.2016 n. 34 supplemento n. 2;

CONSIDERATA la sostenibilità delle opere e/o delle azioni in natura, dimensioni e/o modalità quali meglio descritte nell'istanza di cui all'oggetto, nei riguardi dell'ambiente e/o del paesaggio dell'area naturale protetta in narrativa ovvero a mente delle misure di salvaguardia ex art. 8 L. R. 29/97, fatte salve le prescrizioni più avanti elencate;

si rilascia ai sensi dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 29/97 e s.m.i.

NULLA OSTA

ALL'INTERVENTO RICHIESTO DI CUI ALL'OGGETTO CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- le potature delle alberature presenti nell'area in oggetto, siano finalizzate alla sola eliminazione dei rami interferenti con la viabilità interpoderale e posti al limitare delle superfici agricole o interferenti con il deflusso dei fossi e siano limitate ai rami pericolanti e alle branche senescenti;
- non sono consentiti interventi di capitozzatura;
- nel caso delle ceppaie è consentito il rilascio dei polloni migliori, tramite eliminazione delle branche pericolanti;
- non è consentita l'eliminazione totale delle alberature, fatti salvi i casi di alberature che al momento del taglio presentino caratteristiche di pericolosità, ovvero che siano al contempo completamente senescenti, prive di chioma, in stato di precaria stabilità ed interferenti con la viabilità, con i fossi o con le superfici agricole;
- nel caso delle alberature di sughera non è consentito nessun tipo di intervento;
- è consentita l'eliminazione di tutta la massa legnosa abbattuta al suolo per cause naturali;
- il taglio della vegetazione erbacea, dei rovi e degli arbusti riguardi esclusivamente le aree lungo le strade interpoderali, lungo i fossi e nell'alveo di essi, a ridosso dei casali e ai margini dei terreni agricoli;
- non è consentita l'eliminazione degli arbusti superiori ai due metri di altezza dal suolo;

Pag. 2 di 3





- il taglio dei rovi non sia finalizzato alla eliminazione totale dei roveti ma solo a riportarli ad una fascia non interferente con la viabilità, i fossi, le superfici agricole, i manufatti;
- i sopramenzionati interventi non sono consentiti durante il periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio, fatte salve le operazioni che rientrano negli obblighi della prevenzione dagli incendi in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, e per il taglio dei rami e delle branche pericolanti delle alberature insistenti sulle strade interpoderali;
- sia eliminato tutto il materiale di risulta delle lavorazioni in oggetto;
- sia data comunicazione all'Ente scrivente, della data d'inizio e termine delle lavorazioni.

L'Ente Regionale RomaNatura è esonerato da eventuali responsabilità o pregiudizi arrecati a terzi dal proponente l'istanza in oggetto, per danni a cose e persone e animali, derivanti dalla esecuzione degli interventi di cui al presente nulla osta.

Il presente Nulla Osta è rilasciato ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale del Lazio 29/97 e s.m.i. e non esime il richiedente dall'ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli altri Enti preposti e/o dal fornire le necessarie comunicazioni agli stessi per la realizzazione dell'intervento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso o entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data mediante ricorso al Capo dello Stato.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni si comunica la conclusione del procedimento amministrativo inerente l'intervento di cui in oggetto.

II DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICO E NATURALISTICO

Dott. Cosimo Marco Calò

Cosimo Marco Calò

IL DIRETTORE

Dott. *Damiano Casciani*

ENTE REGIONALE ROMANATURA
Affisso all'Albo il 19/09/2017
al n° di repertorio 158/cent. p. 2 (15)

am

L'Incaricato dell'Affissione

Andrea Maselli

Andrea Maselli

Pag. 3 di 3

